Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 24 settembre 1936-XIV, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bochicchio Alfredo Vincenzo, di Cassio.

(1607)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. **744.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. **745.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. **746.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 747.

Estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano in Africa Orientale per conto di privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 23, concernente l'assicurazione degli operai che lavorano per conto dello Stato nei territori dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1935-XIV, che stabilisce l'elenco delle malattie tropicali previsto nell'art. 1 del Regio decreto-legge su menzionato;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, che detta norme per l'assegnazione delle indennità dovute ai sensi del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, e del decreto Ministeriale 18 novembre 1935-XIV;

Visto l'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, sulla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Africa Orientale Italiana l'assicurazione per i casi di morte per febbre perniciosa malarica o per malattia tropicale prevista dal R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 23, per gli operai adibiti a lavori direttamente eseguiti o concessi in appalto dall'Amministrazione coloniale è estesa agli operai che lavorano, per conto di privati, alle dipendenze di datori di lavoro privati. Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, si applica anche agli operai predetti.

Art. 2.

Per i rischi d'infortunio previsti dal secondo comma dell'art. 1, del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, è dovuto all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro un soprapremio da fissarsi con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1447.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 748.

Requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di stabilire norme per la requisizione ed il noleggio di naviglio mercantile occorrente per le Forze armate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del capo III e del capo V del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, sono estese ai casi di requisizione e di noleggio previsti dall'art. 4 aggiunto al Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, dalla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145.

Art. 2.

Il Ministro per la marina è autorizzato, previ accordi con quello per le comunicazioni, ad attribuire i gradi militari che riterrà opportuni al personale della marina mercantile imbarcato su naviglio requisito o noleggiato ai sensi del precedente articolo 1, in attesa che siano emanate le tabelle di equiparazione previste dall'art. 18 del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1937-XV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 749.

Sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione degli impianti delle Ferrovie dello Stato in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad eseguire lavori in Roma per sistemazioni ed ampliamenti di impianti esistenti e per nuovi impianti riconosciuti necessari in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX per un importo complessivo di lire 350 milioni.

Art. 2.

La detta somma di lire 350 milioni sarà iscritta nel bilancio delle Ferrovie dello Stato — parte straordinaria — in sei esercizi finanziari a decorrere dal 1937-38 in ragione di lire 60 milioni per ciascuno dei primi 5 esercizi e di lire 50 milioni per l'ultimo.

I fondi occorrenti saranno provveduti dall'Amministrazione ferroviaria stessa mediante operazioni di credito, nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con provvedimenti d'intesa fra i Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

Tali operazioni sono esenti dagli oneri fiscali e conseguentemente tutti gli atti riflettenti le operazioni stesse non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa.

L'onere relativo alle annualità da pagare ad estinzione delle passività contratte dalle Ferrovie dello Stato mediante le suddette operazioni, farà carico, per le quote di capitale, al bilancio dello Stato e per quelle relative agli interessi, al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 750.

Estensione al comune di Mesagne dei benefici dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, concernente le spese di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento per la esecuzione dei lavori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda del comune di Mesagne, diretta ad ottenere l'estensione in suo favore delle disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303, concernente le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 25 giugno 1932, n. 4131, col quale furono approvati i progetti generale e di stralcio delle opere necessarie per la costruzione della fognatura urbana del comune di Mesagne, a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, e fu assegnato il termine di tre anni, dalla data del decreto stesso, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori;

Veduti gli atti comprovanti l'eseguita nuova pubblicazione dei predetti progetti, a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduto il testo del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina del comune di Mesagne, deliberato da quel podestà con atto in data 31 dicembre 1932, n. 311;

Veduta la deliberazione in data 27 gennaio 1934, n. 41, del podestà di Mesagne, con la quale fu modificato l'art. 7 del predetto regolamento;

Veduta la deliberazione in data 7 aprile 1934, n. 112, con la quale il podestà di Mesagne, facendosi carico dei rilievi mossi dalla Giunta provinciale amministrativa di Brindisi, nell'adunanza del 20 febbraio 1934, in merito all'anzidetto regolamento, provvide a stralciare da questo le disposizioni afferenti ai contributi di costruzione e di esercizio della fognatura cittadina;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio provinciale sanitario di Brindisi, nelle rispettive adunanze del 30 aprile 1934, e del 5 aprile 1935, in merito al testo del ridetto regolamento, risultante dalle modificazioni come sopra apportate allo schema originario;

Veduti i pareri espressi, in merito al testo stesso, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio di Stato e dal Consiglio superiore di sanità, nelle rispettive adunanze del 31 ottobre 1935, del 17 dicembre 1935 e del 18 marzo 1936;

Veduto il testo definitivo del ripetuto regolamento, deliberato dal podestà di Mesagne con atto in data 24 settembre 1936, n. 284, tenendo conto delle osservazioni mosse dagli alti consessi sopraindicati in merito al precedente schema;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Mesagne le disposizioni dell'articolo 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2.

E' confermata la pubblica utilità dei lavori contemplati dai suindicati progetti per la costruzione della fognatura cittadina del comune di Mesagne, ed è assegnato il termine di anni due, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il compimento dei lavori stessi e delle relative espropriazioni.

Art. 3.

E' approvato il regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura del comune di Mesagne, deliberato da quel podestà con atto in data del 21 settembre 1936, n. 284.

Detto regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 751.

Modificazione della denominazione di alcuni Comuni e frazioni in provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di restituire in forma italiana le denominazioni dei comuni di Ceres, Chianoc, Chiavrie, Clavières, Druent, Exilles, Oulx, Praly, Roure, Salbertrand, Traves, Vayes e Venaus, in provincia di Torino, e quella della frazione Sauze d'Oulx del comune d'Oulx, nonchè di modificare la denominazione della frazione Chargeoir del comune di Roure in « Roreto »;

Vedute le deliberazioni 7 novembre 1936-XV, dei podestà di Salbertrand e di Venaus, quelle dei podestà di Chianoc e di Druent e del Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Exilles rispettivamente in data 8, 11 e 26 dello stesso mese, le deliberazioni 3 dicembre 1936-XV dei podestà di Praly e di Vayes, quelle del podestà di Clavières, del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Chiavrie e dei podestà di Traves e di Ceres rispettivamente in data 5, 12, 18 e 31 dicembre 1936-XV, la deliberazione 16 gennaio 1937-XV del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune d'Oulx, nonchè quella del podestà di Roure in data 23 dello stesso mese;

Vedute le deliberazioni 14, 22 e 27 gennaio 1937-XV del preside della provincia di Torino, ratificate dal Rettorato provinciale in adunanza del 28 febbraio successivo;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni dei comuni di Ceres, Chianoc, Chiavrie, Clavières, Druent, Exilles, Oulx, Praly, Roure, Salbertrand, Traves, Vayes e Venaus, in provincia di Torino, sono rispettivamente modificate in « Cere », « Chianocco », « Caprie », « Claviere », «Druento », Esille », « Ulzio », « Prali », « Roreto », « Salabertano », « Trave », « Vaie » e « Venalzio ».

La denominazione della frazione Sauze d'Oulx del comune d'Oulx e quella della frazione Chargeoir del comune di Roure sono rispettivamente modificate in « Salice d'Ulzio » e « Roreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 maggio 1937-XV, n. 752.

Modificazione della denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, riguardante l'istituzione del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è modificata in quella di « Ministero della cultura popolare ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 177. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV.

Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del Reale decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 22 dicembre 1936 e 8 febbraio 1937 rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazione adottate in data 30-31 dicembre 1936, 4, 5, 15, 16, 28 gennaio 1937, rispettivamente dalle Amministrazioni provinciali di Frosinone, Perugia, Terni, Rieti, Napoli, Roma e Viterbo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in Roma, di cui all'art. 5, comma 1°, del Reale decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto, per l'anno 1937, dai signori:

De Ianuario cav. uff. Romualdo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Gargano comm. Adolfo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

Buongiorno comm. Antonio, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Tafuri cav. uff. Simmaco, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Vinciguerra ing. cav. Rodolfo, arbitro ordinario, e Vona ing. Armando, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;

Ramaccioni ing. Fabrizio, arbitro ordinario, e Bartoletti ing. Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia;

Amati ing. cav. Luigi, arbitro ordinario, e Possenti ing. Giovanni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Terni;

Cicconetti comm. ing. prof. Giovanni, arbitro ordinario, e Novelletto ing. Nicola, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Rieti;

Gaetani di Laurenzana conte ing. Francesco, arbitro ordinario, e Forquet ing. Roberto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Alibrandi ing. Gino, arbitro ordinario, e Palladini ingegnere Leonardo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Marzano ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Smargiassi ing. Domenico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Viterbo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1937 - Anno XV
Registro 9 Lavori pubblici, foglio 365.

(1622)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Panico (Bologna).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Panico (Bologna) con la procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Panico (Bologna) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1678)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle (Avellino) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle (Avellino) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1937-XV.
Nomina del presidente del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che ha sostituito gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto-legge 9 aprile 1911, n. 330;
Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1936-XIV, col quale è stato provveduto alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1936-38;
Ritenuto che con la morte del senatore Orso Mario Corbino si è reso vacante il posto di presidente del detto Collegio;

Determina:

Il prof. Enrico Fermi, accademico d'Italia, è nominato presidente del Collegio consultivo dei periti doganali.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: DI REVEL.

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Pescina (Aquila), dell'estensione di ettari 3000 circa, delimitata dai seguenti confini:
Pescina, Castelrotto, Vadaiello, Colle della Fonte, Valtrona, Le Gatte, Colle Biferno, e proseguendo lungo i confini del Parco Nazionale di Abruzzo fino a quota 950 lungo il corso del fiume Giovengo, fino a raggiungere Pescina;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 luglio 1935 e 25 luglio 1936, nella zona di Pescina (Aquila), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.
La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1669)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 25 maggio 1937-XV alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 670, concernente la modificazione al R decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, per quanto riguarda la vendita dei generi di monopolio per l'esportazione.

(1693)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 maggio 1937-XV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 658, concernente la riaggregazione alla provincia di Littoria dei comuni di Ponza e Ventotene.

(1694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Media dei cambi e dei titoli
del 28 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,92
Francia (Franco)	84,90
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	5,805
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,193
Germania (Reichsmark)	7,6333
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,719
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,40
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8425
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,625
Id. 3,50 % (1902)	71,45
Id. 3,00 % (Lordo)	53,125
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,575
Rendita 5 % (1935)	93,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,15

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Panico (Bologna) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il prof. avv. cav. Alessandro Cagli è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Panico (Bologna) ed i signori avv. Amrico Ghezzi, dott. Raffaele Capone e rag. Arturo Cuboni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1679)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle (Avellino) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. rag. Eduardo Incoronato è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle (Avellino) ed i signori rag. Renato Criscuoli fu Gaetano, rag. Giacomo Fracassetti fu Domenico ed avv. Tommaso Santaniello fu Felice sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1681)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 28 posti di istitutore di 2ª classe e a 2 posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;
Visto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1932, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visti i Regi decreti 5 marzo 1934, n. 1176, e 5 luglio 1934, n. 1405;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di 28 posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°), e a 2 posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è inoltre elevato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante la iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti;

c) coloro che già presentarono regolare domanda, corredata di tutti i documenti richiesti dal precedente bando di concorso del 18 gennaio 1935 e sospeso con decreto Ministeriale 28 febbraio 1935-XIII, salvo, s'intende, la regolarizzazione di tutti i documenti di rito.

Al personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo comunque denominato che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742 ed entro la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, abbia riportato idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo; non si applica alcun limite di età.

Inoltre, a norma del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 101, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quei candidati che alla data del citato decreto prestavano ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune, con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità, rilasciato dall'ufficiale di governo dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile, e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione, anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; oppure di uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento: o, infine, uno dei titoli rilasciati alla fine del corso completo di studi, dagli istituti superiori istituiti dall'Opera Nazionale Balilla a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1149;

i) cenno riassuntivo, in carta libera ed in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

l) elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui i detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed a quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o in Africa orientale debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, e dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'articolo 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guer-

ra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6, e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art. 8.

Le prove d'esame sono:

1° una prova scritta (svolgimento di un tema sulla storia d'Italia, dalle guerre d'indipendenza alla Rivoluzione Fascista inclusa);

2° una prova orale: un colloquio, della durata massima di 45 minuti, sui seguenti argomenti:

a) cultura generale (letteraria, storica, giuridica);

b) cultura fascista;

c) pedagogia e igiene;

3° in una prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando.

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati col decreto Ministeriale 22 marzo 1934-XII, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 15, in data 10 aprile 1934-XII.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove, scritte ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte II. Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel quale caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte II.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18, o in Africa Orientale o per la causa fascista, agli ex combattenti della guerra 1915-18, o in Africa Orientale e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e, in mancanza, agli orfani della guerra 1915-18, o in Africa Orientale o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutore con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1687)

Concorso a 11 posti di maestro di 2ª classe e a 2 posti di maestra di 2ª classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1932, n. 690;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per esami, per il conferimento di 11 posti di maestro di 2ª classe nei Convitti nazionali e di due posti di maestra di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 12°).

Al concorso sono ammessi esclusivamente i maestri e le maestre delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è inoltre elevato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante la inscrizione ininterrotta ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti;

b) coloro che già presentarono regolare domanda, corredata di tutti i documenti richiesti dal precedente bando di concorso del 18 gennaio 1935 e sospeso con decreto Ministeriale 28 febbraio 1935-anno XIII, salvo, s'intende, la regolarizzazione di tutti i documenti di rito.

Al personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo comunque denominato che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, abbia riportato idoneità in un pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale di gruppo *B* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età. Inoltre, a norma del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 101, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quei candidati che, alla data del citato decreto prestavano ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni, presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'art. 4, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; o dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune, con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dall'ufficiale di governo dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile, e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, e per i candidati che trovansi a prestare servizio militare una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) certificato del Regio provveditore agli studi attestante che il candidato alla data del presente bando insegna nelle pubbliche scuole col grado di ordinario;

i) cenno riassuntivo, in carta libera ed in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

l) elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media e primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *e*), ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando, in ogni domanda, i concorsi ai quali intende partecipare ed a quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o in Africa Orientale debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare o assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18, o in Africa Orientale o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel 1° comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, né sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide della ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato s'intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorre per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art. 8.

Le prove d'esame sono:

1° una prova scritta (svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria);

2° una prova orale (colloquio sui seguenti argomenti: nozioni di letteratura italiana; storia d'Italia nei tempi moderni; nozioni di pedagogia ed igiene; aritmetica; nozioni elementari di statistica).

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati col decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 7, in data 14 febbraio 1933.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove, scritte ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, parte II. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i suoi lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, parte II.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove d'esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, parte II, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18, o in Africa Orientale o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e, in mancanza, agli orfani della guerra 1915-18, o in Africa Orientale o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di maestro con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1688)

Concorso a 7 posti di vice economo di 2ª classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;
Visto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di vice-economo di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°).

Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali sono riservati due dei sette posti disponibili.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è inoltre elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per fruire di tale beneficio, gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante la iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti;

c) coloro che già presentarono regolare domanda, corredata di tutti i documenti richiesti dal precedente bando di concorso del 18 gennaio 1935-XIII e sospeso con decreto Ministeriale 28 febbraio 1935-XIII, salvo, s'intende, la regolarizzazione di tutti i documenti di rito.

Al personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo comunque denominato che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, abbia riportato idoneità in un pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale di gruppo *B* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età.

Inoltre, a norma del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 101, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quei candidati che alla data del citato decreto prestavano ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune, con l'indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità, rilasciato dall'autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile, e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data d'iscrizione.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre dette certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa; o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare, una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica del diploma di ragioniere, rilasciato dalle Sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici,

oppure del diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria), oppure del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale e, infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, del diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica;

i) cenno riassuntivo, in carta libera e in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

l) elenco in carta libera e in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media e primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui i detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, il candidato deve presentare domande separate; una sola, però, deve essere documentata in modo completo, indicando in ogni domanda i concorsi ai quali intende partecipare ed a quale domanda ha allegato i documenti.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra devono presentare documenti che valgano ad attestare che il defunto marito incontrò morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa o in Africa Orientale, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 6.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato il termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in un momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

Art. 8.

Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzione di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato);

b) una prova orale: colloquio sui seguenti argomenti: istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo dello Stato; elementi di ragioneria e di contabilità di Stato; nozioni di legislazione scolastica; nozioni di statistica.

Esse si svolgeranno sui programmi emanati col decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 7, in data 14 febbraio 1933.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove scritte ed orali hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel *Bollettino Ufficiale*, parte II. Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale*, parte II.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove d'esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, parte II, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18, o in Africa Orientale o per la causa fascista, agli ex combattenti della guerra 1915-18 o in Africa Orientale e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e, in mancanza, agli orfani della guerra 1915-18 o in Africa Orientale o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di vice-economo con la qualifica di straordinari, per un periodo di prova di sei mesi.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1689)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 50 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 450 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1937-38 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 50 (di cui 30 in convitti e 20 in orfanotrofi).

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1937-XV.

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1937-38 agli *orfani* dei funzionari civili o militari, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 106 da L. 600 per le scuole elementari;

n. 100 da L. 1.000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;

n. 12 da L. 1.500 per il ginnasio superiore;

n. 65 da L. 2.000 per le scuole medie di secondo grado;

n. 56 da L. 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1937-38 ai *figli* dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 60 da L. 2.000 per le scuole medie di secondo grado;

n. 35 da L. 3.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3.500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

AVVERTENZE.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1936-37 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può in ogni caso essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1937-XV, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1937-XVI.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista o al Partito stesso;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6° il decreto col quale sia stata eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'Autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1°, corso e anno a cui lo studente è iscritto; 2°, elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3°, esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'Autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda - nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto - i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati, e verrà tenuto nell'anno accademico 1937-38.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: BONANNI.

(1697)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.